

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie  
e Osservatorio Epidemiologico  
IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 96647

Palermo, 18.12.2014

OGGETTO: Tasse sulle concessioni governative regionali – **ADEMPIMENTI**  
Trasmessa per PEC – Non segue CARTACEO

Allegati: File foglio excel elenco

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie  
Provinciali della Sicilia

e p.c. All' Assessore Regionale della Salute

Al Dirigente Generale del Dipartimento  
Regionale Pianificazione Strategica

Al Dirigente Generale del Dipartimento  
Regionale Finanze e Credito

Al Dirigente del Servizio 3  
Entrate Erariali e Proprie  
Dipartimento Regionale Finanze e Credito

La normativa che regola le tasse sulle concessioni governative regionali, istituite in Sicilia con la L.r. 18 aprile 1981, n. 67, è attualmente disciplinata dall'art. 6 della L.r. 24 agosto 1993, n. 24 e s.m.e i. in forza del quale si applica la normativa di carattere generale del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e le voci di tasse di cui alle tariffe D.Lgs 230/91.

L'art. 9 "Sanzioni" comma 1 D.P.R. 641/72 dispone: "Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila", al riguardo, giova ricordare che la locuzione assolta include non solo la tipologia del mancato pagamento della tassa annuale che deve essere effettuato entro il termine perentorio del 31 gennaio, ma anche quella del versamento carente nonché quella del pagamento effettuato in data successiva al 31 gennaio. Per completezza si richiama l'attenzione sull'art. 8 "Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse" D.P.R. 641/72 che afferma "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate".

L'art. 6 comma 7 L.r. 24/93 modificato dall'art. 4 comma 2 legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 sancisce: "Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.", pertanto si invita a trasmettere gli elenchi oltre che al Dipartimento Finanze e Credito anche ai Servizi competenti per materia di questo Dipartimento.

Si allega, alla presente il file per la compilazione del predetto elenco, elaborato dal Servizio Informatica del Dipartimento regionale Finanze e Credito. L'elenco in argomento avrà una duplice valenza: la prima è quella di avere una anagrafe patrimoniale, aggiornata, dei contribuenti assoggettati alle Tasse sulle concessioni governative regionali, la seconda è quella di conoscere tempestivamente i soggetti inadempienti ai quali applicare la sanzione (art. 9 comma 1 DPR 641/72).

Al riguardo si richiama l'attenzione sull'art. 9 comma 2 DPR 641/72, *il pubblico ufficiale che emette atti ..... senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.....*; dunque il contribuente che riceve una autorizzazione assoggettata al pagamento della tassa annuale di concessione governativa regionale dovrà esibire entro 10 giorni dal versamento la quietanza di pagamento del tributo all'Amministrazione che ha rilasciato l'atto amministrativo. L'Amministrazione avrà cura di informare il contribuente delle sanzioni che saranno applicate qualora l'obbligo non sia stato assolto.

Si invitano, le SS.LL., nello spirito di una fattiva e proficua collaborazione e nell'ottica di omogenizzare, armonizzare e ricondurre i comportamenti a unico indirizzo di procedere alla divulgazione della presente direttiva affinché si assicuri che i Dipartimenti Farmaceutica, Prevenzione e Veterinaria così come i Distretti nonché gli Uffici che rilasciano autorizzazioni assoggettate al pagamento delle Tasse di concessione governativa regionale siano portati a conoscenza dell'obbligo della compilazione dell'elenco anagrafe patrimoniale nonché avere contezza delle sanzioni vigenti.



Il Dirigente Generale  
Avv. Ignazio Tozzo